



# COMUNE DI FROSSASCO

Città Metropolitana di Torino

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

N. 29 In data 12/02/2024	<b>OGGETTO: Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate in sofferenza certe, liquide ed esigibili del comune di Frossasco, con procedura negoziata sotto soglia, con affidamento diretto come disciplinata dall'articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023. Codice CIG B059E6A5F4</b>
-----------------------------	--

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 28.06.2022 con il quale si affidava al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'area economico-finanziaria, attribuendogli i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto non riservano agli organi di governo;

Considerate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2023, immediatamente eseguibile, di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28.12.2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 17.01.2024, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2026;

Premesso che

- con determina del responsabile dell'area economico-finanziaria n. 21 del 14.01.2020 veniva affidata la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate in sofferenza certe, liquide ed esigibili dell'Ente.
- da tale data il servizio è stato svolto dalla STEP Srl con piena soddisfazione dell'Ente e in perfetta aderenza alle previsioni contenute nel capitolato d'onori e della proposta tecnica da questa presentata.

Visto

- L'articolo 49 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le ipotesi di deroga al principio di rotazione, stabilendo che in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
- Il par. 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018, che prevede espressamente la possibilità, sebbene a carattere eccezionale, di procedere all'affidamento del contraente uscente "in considerazione della particolare struttura del mercato

...., tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;

#### Ravvisato che

- STEP ha attualmente in corso di espletamento il servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie dell'Ente, mediante l'utilizzo di procedura gestionale prodotta in house della stessa, adoperata peraltro anche dagli uffici comunali per i propri adempimenti, con ottimi risultati in termini di recupero, assicurando un servizio puntuale nei confronti dei cittadini e dell'Amministrazione, assicurando una accurata esecuzione del contratto con una metodologia che non trova eguali nel mercato, mancando di fatto delle effettive alternative a garantire il compimento non solo delle predette attività rispetto a quanto espletato da STEP, ma anche in relazione agli applicativi gestionali utilizzati dalla stessa che rappresentano un effettivo surplus ai lavori, per giunta con dei prezzi altamente competitivi rispetto alla media di quelli praticati nel settore.
- l'eventuale ulteriore frazionamento delle attività di riscossione coattiva delle entrate afferente alla medesima fattispecie, così come l'utilizzo di procedure gestionali differenti da quelle attualmente in uso anche agli uffici e ai contribuenti per gli adempimenti di competenza, determinerebbe notevoli disguidi nei confronti dell'utenza, oltre che una chiara duplicazione dei costi, laddove l'Ente si dovesse trovare nella condizione di dovere espletare una nuova procedura di gara, che potrebbe definire la presenza di due distinti soggetti gestori di fatto di medesime attività, che determinerebbe di sicuro delle ripercussioni negative nella gestione, ovvero nella certa corresponsione di oneri doppi da parte dell'Amministrazione, derivanti dalla auspicabile attivazione di medesime procedure esecutive nei confronti dello stesso soggetto passivo da parte di due distinti attori coinvolti;
- l'utilizzo degli archivi informatici di STEP fruibili in modalità web da parte della collettività, e anche da parte degli uffici comunali, rappresenta un elemento di sicuro vantaggio per la gestione essendo il sistema perfettamente aderente alla realtà odierna e costantemente adoperato da diversi utenti ai fini della presentazione delle denunce e per altre funzionalità ivi presenti, e comunque tale da determinare un elevato grado di soddisfazione da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo di riscossione;
- l'attivazione di una eventuale procedura di gara per l'affidamento del servizio di quo, in luogo comunque di un obbligo al completamento delle attività già avviate per la STEP vedrebbe sicuramente la sovrapposizione di competenze da parte di due distinti soggetti, di difficile convivenza e ad ogni modo con concreti rischi legati alla limitazione dell'operatività da parte di entrambi gli attori coinvolti;
- a seguito di contatti intercorsi con la STEP al fine di potere riscontrare la eventuale disponibilità di questa a realizzare l'incarico de quo, questa si è resa disponibile ad eseguire le attività alle condizioni della proposta allegata.
- non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura, giacché tutto ciò che è presente ha come unico elemento di selezione la variabile del prezzo fisso e non quella percentuale che intende adottare l'amministrazione per garantire che possano essere raggiunti determinati obiettivi di incasso, ed altresì non è prevista la gestione sotto forma di concessione, quanto il mero supporto alle attività che determinerebbe un considerevole aggravio nei lavori degli uffici comunali, così come la necessità di risorse specifiche non presenti nella pianta organica;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 che dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro si possa procedere *“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....”*
- l'art. 108, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, consente l'utilizzo del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiose;

- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e smi ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;
- il servizio de quo, nella modalità richiesta dall'Ente, cioè la forma di concessione e con corresponsione della relativa remunerazione ad aggio non risulta comunque reperibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ancorché il sistema prevede espressamente il servizio a supporto;

Dato atto che

- comunque l'applicazione obbligatoria del MEPA ovvero dei canali telematici territoriali trova luogo, per regola generale, in relazione a tutti gli acquisti della PA, come del resto ripetuto più volte dalla Corte dei Conti (con particolare riferimento anche agli acquisti in economia: cfr. tra le varie Sez. Marche n. 17/2013; Sez. Lombardia n. 92/2013; v. anche CDS n. 3/2013). Ma per tale stessa ragione non trovi luogo invece in relazione agli affidamenti in concessione di servizi, dal momento che in tale ipotesi non si ravvisa un vero e proprio "acquisto" di un servizio destinato al comune poiché la prestazione è rivolta direttamente agli utenti che ne sopportano anche i costi, mentre la controprestazione è costituita dal diritto di gestire il servizio in chiave produttiva (v. anche ANAC det. n. 11/2015).
- è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite ricerca su internet con acquisizione di informazioni sui valori economici afferenti servizi analoghi conferiti da altre Amministrazioni, volta ad un confronto dei prezzi di mercato, e che è pervenuta la proposta di STEP Srl;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 94, 95, 97 e 98 del d.lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di affidare l'appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti e come ribadito in premessa. Inoltre, il servizio di accertamento e riscossione anche coattiva di proposto in forma di concessione risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione che potrà beneficiare di una riduzione dei normali carichi di lavoro decentrando le decisioni e la operatività a un soggetto esterno;

Constatato che le condizioni economiche saranno quelle della proposta allegata;

Dato atto che l'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 140.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico.

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di fornire un servizio di adeguato livello qualitativo all'utenza usufruendo di una ditta specializzata nel settore iscritta all'albo dei concessionari della riscossione
- l'oggetto del contratto riguarda la Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate in sofferenza certe, liquide ed esigibili dell'Ente;
- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella offerta tecnico operativa presentata dalla

ditta STEP Srl;

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

Visti:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico e la Determinazione ANAC n. 11/2015;
- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Frossasco"

#### DETERMINA

1. di affidare la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate in sofferenza certe, liquide ed esigibili del comune di Frossasco, per le ragioni espresse in premessa, alla ditta STEP Srl – Partita IVA 02104860909, iscritta al n. 139 dell'albo dei concessionari della riscossione istituito dal Ministero delle Finanze, fino al 31/12/2026 alle condizioni della proposta allegata, con possibilità per questa di portare a compimento fino a conclusione - materiale incasso e/o eventuale scarico per inesigibilità - le procedure di riscossione coattiva iniziate prima della conclusione del contratto;
2. di approvare l'allegato capitolato d'oneri;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
4. di dare atto che il fine, l'oggetto e le clausole principali del contratto ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 sono i seguenti:
  - l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di fornire un servizio di adeguato livello qualitativo all'utenza usufruendo di una ditta specializzata nel settore iscritta all'albo dei concessionari della riscossione
  - l'oggetto del contratto riguarda la Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate in sofferenza certe, liquide ed esigibili dell'Ente;
  - la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
  - le clausole negoziali essenziali sono contenute nella offerta tecnico operativa presentata dalla ditta STEP Srl;

5. di assumere la spesa presunta di € 25.000,00 oltre IVA sul capitolo 130-11-1 del bilancio 2024/2026;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
7. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con D.lgs 267/2000;
8. Di esprimere parere favorevole in riferimento alla regolarità contabile e di apporre il visto di copertura finanziaria.
9. di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dal d.lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: Rag. Marisa BADELLINO

Ai fini dell'esecutività del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria della spesa complessiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché del vigente regolamento di contabilità.

Frossasco, lì 12/02/2024

Il Resp. del Servizio Finanziario  
F.to: Rag. Marisa BADELLINO

---

Si esprime ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, il seguente parere in ordine di regolarità contabile:  
FAVOREVOLE.

Frossasco, lì 12/02/2024

Il Resp. del Servizio Finanziario  
F.to: Rag. Marisa BADELLINO

---

N. del Registro delle  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Frossasco per quindici giorni consecutivi dal 14/02/2024 al 29/02/2024, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Frossasco, lì 14/02/2024

Il Resp. del Servizio Finanziario  
F.to: Rag. Marisa BADELLINO